

Prot. U. 372/22



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Ordine di servizio n. 80/22

La Presidente ff

premesso che in data 14.11.2022 è stato emesso il seguente ordine di servizio:

“considerato che si stanno ripetutamente verificando una serie di disguidi e incomprensioni in riferimento alla questione dei difensori d’ufficio per le diverse udienze collegiali e monocratiche; ritenuto, pertanto, necessario impartire direttive che consentano di evitare eccessivi disagi; dispone

- 1, *in riferimento a ogni udienza collegiale e monocratica verrà nominato un difensore d’ufficio per l’assistenza di tutti gli interessati privi di difensore di fiducia nonché ai sensi dell’art. 97 comma IV cpp, il quale dovrà, in caso di rinvio di alcuni di tali procedimenti, partecipare -personalmente o tramite sostituto ex art. 102 cpp- all’udienza successiva anche se per l’udienza di rinvio vi sia stata nomina di altro difensore d’ufficio;*
- 2, *in caso di impedimento del difensore d’ufficio nominato per l’intera udienza eventuali impedimenti comporteranno l’onere per lo stesso di reperire un sostituto processuale senza alcuna incombenza a carico del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza”;*

letta la nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del 15.11.2022 ove si chiede un chiarimento sugli oneri del difensore d’ufficio;

considerato che la formula sincretica di cui al numero 1) del detto ordine di servizio potrebbe, effettivamente, ingenerare dei dubbi interpretativi (pur essendo intesa esclusivamente a chiarire che il difensore d’ufficio nominato per l’udienza ex art. 97 commi I e II cpp, in caso di necessità, svolgerà anche le incombenze ai sensi del comma IV della medesima norma e non anche ad applicare il c.d. principio dell’immanenza della difesa d’ufficio ai procedimenti in cui è, sostanzialmente, sostituto dei difensori di fiducia non comparsi o rinuncianti); ritenuto, pertanto, necessario chiarire in modo esplicito tale aspetto;

CHIARISCE

al punto 1) del citato ordine di servizio che la partecipazione del difensore d’ufficio c.d. d’udienza ex art. 97 I e II comma cpp alle udienze successive in caso di rinvio è **limitato ai procedimenti per i quali era stato nominato inizialmente e non ai procedimenti in cui vi è stato incarico in udienza ai sensi del IV comma dell’art. 97 cpp.**

Efficacia immediata.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, agli Ordini degli Avvocati del distretto e alla Camera Penale di Bologna.

Bologna 15.11.2022



LA PRESIDENTE FF

Dott.ssa Manuela Merandola

Manuela Merandola